

PRESCRIZIONI GENERALI

- 1) Sono ammesse alla presente procedura autorizzativa quelle attività rumorose temporanee che già a livello previsionale non risultino particolarmente disturbanti alla popolazione maggiormente esposta sia in tempi (massimo ammesso 365 giorni consecutivi) che in intensità rumorosa (massimo ammesso 80 dBA in facciata dell'edificio più esposto)
- 2) l'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data dichiarata d'inizio lavori (attivazione);
- 3) le operazioni che comportano l'uso di macchinari e/o attrezzature rumorose possono svolgersi esclusivamente nei giorni dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi
- 4) gli orari di esercizio dell'attività rumorosa temporanea dovranno essere contenuti nei seguenti orari massimi ammessi dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 19.00
- 5) le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A), Leq A, misurato in facciata dell'edificio più esposto e nel momento di maggior disturbo, non devono superare:
 - 70.0 dB(A) dalle ore 8.00 alle ore 9.00
 - 80.0 dB(A) dalle ore 9.00 alle ore 12.00
 - 70.0 dB(A) dalle ore 13.00 alle ore 15.00
 - 80.0 dB(A) dalle ore 15.00 alle ore 19.00
- 6) Esclusivamente per i cantieri relativi ad opere interne sono ammesse emissioni sonore, per i primi 100 giorni consecutivi, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A), Leq A, misurato all'interno del locale più esposto a finestre chiuse e nel momento di maggior disturbo:
 - 50.0 dB(A) dalle ore 8.00 alle ore 9.00
 - 60.0 dB(A) dalle ore 9.00 alle ore 12.00
 - 50.0 dB(A) dalle ore 13.00 alle ore 15.00
 - 60.0 dB(A) dalle ore 15.00 alle ore 19.00per i giorni successivi ai primi 100 consecutivi, le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A), Leq(A), misurato all'interno del locale più esposto a finestre chiuse e nel momento di maggior disturbo, non dovranno superare i 50.0 dB(A);
- 7) dovrà essere sempre garantita la sospensione delle lavorazioni rumorose, a richiesta verbale, ogni qual volta il personale tecnico incaricato di effettuare rilevamenti e controlli acustici lo ritenga necessario
- 8) in caso di accertamento autonomo del superamento dei limiti concessi, dovranno essere adottati immediatamente tutti i provvedimenti di riduzione e/o sospensione dell'attività del cantiere
- 9) dovranno essere sempre informati i lavoratori circa il contenuto dell'autorizzazione acquisita, al fine di garantirne il rispetto
- 10) è fatto divieto di effettuare lavori estranei all'attività principale (es. manutenzione dei mezzi)
- 11) si dovrà tenere presso il cantiere o comunque facilmente disponibile il provvedimento autorizzativo eventualmente corredato della relazione del T.C.A.A. che deve essere esibito, qualora richiesto, al personale preposto all'effettuazione dei controlli
- 12) si dovrà limitare, per quanto possibile, il numero di giri dei motori endotermici
- 13) si dovranno evitare lunghi percorsi con mezzi cingolati
- 14) si dovranno mantenere sempre efficienti i mezzi utilizzati
- 15) si dovranno dotare i motori endotermici di validi silenziatori di scarico e/o aspirazione e di idonee cofanature acustiche
- 16) si dovranno eseguire le demolizioni con il martello demolitore procedendo alla frantumazione secondo i piani di sfaldamento
- 17) si dovrà limitare, al minimo consentito dai macchinari, l'altezza di caduta del materiale dalla benna della pala di caricamento al cassone del mezzo di trasporto
- 18) si dovrà eseguire una tempestiva manutenzione dei dispositivi meccanici al fine di evitare il superamento dei livelli sonori previsti in sede di omologazione
- 19) i titolari od i legali rappresentanti delle Ditte esecutrici delle opere od i responsabili dell'esecuzione delle medesime dovranno presentare al competente Ufficio istanza nella quale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dichiarino i dati richiesti nonchè di osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni espressamente di seguito indicate e, nei casi stabiliti, anche tutte le prescrizioni eventualmente indicate dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale, compilando direttamente su apposito modello e seguendo le istruzioni che saranno impartite tramite internet
- 20) nei casi stabiliti l'istanza dovrà essere completata da una relazione sottoscritta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale nella quale previe misure, calcoli, valutazioni ed eventuali prescrizioni, lo stesso asseveri il rispetto dei limiti di immissione previsti per la tipologia di intervento a cui si riferisce
- 21) dovrà essere utilizzata, sia da parte dei richiedenti che dai Tecnici competenti in Acustica Ambientale, esclusivamente la modulistica redatta e messa a disposizione tramite il proprio sito Internet, dal Direzione Ambiente
- 22) qualora emergessero successivamente situazioni difformi dal punto di vista sostanziale, rispetto a quanto dichiarato nell'istanza e nei suoi allegati, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, decadranno immediatamente tutti i titoli autorizzativi relativi all'attività rumorosa temporanea di cui si è accertata la difformità e sarà emesso provvedimento di revoca degli stessi nonchè di diffida all'utilizzo di macchinari rumorosi in quel sito
- 23) le eventuali difformità sostanziali della situazione di fatto e di diritto riscontrate rispetto a quanto dichiarato nella relazione tecnica asseverata, redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, comporteranno la comunicazione all'Albo/Collegio/Ordine Professionale di appartenenza, nonchè alla Regione competente quale Ente preposto alla gestione dell'elenco dei Tecnici competente in Acustica, ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95, fatte salve le eventuali sanzioni penali del caso
- 24) le autorizzazioni rilasciate con la presente procedura, ad esclusione di quelle relative a cantieri in interno, sono prorogabili una sola volta a seguito di presentazione di apposita istanza corredata da rilievi fonometrici eseguiti in facciata dell'edificio più esposto a cantiere operante

Fatto salvo quanto già prescritto dal decreto legislativo n° 81 del 2008 ed in particolare agli obblighi riferiti alla valutazione di tutti i rischi, alle situazioni di emergenza e nei casi di pericolo grave ed imminente, si impone a tutti i soggetti interessati alla gestione dei cantieri, occupazioni ed attività su suolo pubblico e privato nel territorio cittadino, nei casi di specifiche segnalazioni diramate dalla Protezione Civile di Regione Liguria, di attenersi anche alle seguenti prescrizioni, finalizzate alla sicurezza di persone e cose:

- messa in sicurezza delle aree di cantiere e delle relative recinzioni, con protezione dei materiali stoccati, fissaggio delle strutture ed attrezzature e quant'altro necessario al fine di evitare dispersioni o cadute di materiali durante gli eventi calamitosi (temporali, vento, mare);
- adozione di tutte le misure ritenute opportune per la limitazione degli effetti determinati da eventi eccezionali, sia all'interno che all'esterno del cantiere;
- costante controllo delle comunicazioni e comunicati diffusi dalla Protezione Civile Regionale per le situazioni di rischio idrogeologico, nivologico, meteorologico o di altra natura, e verifica degli aggiornamenti (i comunicati sono diffusi sul sito web www.allertaliguria.gov.it);
- interruzione delle lavorazioni ed attività di cantiere, nel caso di allerta meteo-idrogeologica ROSSA (allerta massima) diramata da Regione Liguria tramite gli usuali canali di comunicazione. Interruzione delle lavorazioni ed attività di cantiere nell'alveo di rivi e torrenti, anche nel caso di allerta meteo-idrogeologica GIALLA E ARANCIONE.